

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Transfer pricing e intervallo di valori – II° parte***

di Gian Luca Nieddu

Proseguiamo, con la presente trattazione, l'analisi dei concetti di base esposti nelle **Linee Guida OCSE sui Prezzi di Trasferimento**, avviata con il precedente contributo "[Transfer pricing e intervallo di valori – I° parte](#)"

Pur in considerazione di quanto già esposto, è tuttavia da precisare che determinate **circostanze possono rendere opportuna l'applicazione di più di un metodo per la definizione dell'intervallo di valori** al fine di valutare una transazione tra imprese associate.

In proposito, l'**OCSE** (si veda il par. 3.58) porta ad **esempio** il caso in cui vengano utilizzati due metodi i quali conducono a risultati con **livelli analoghi di comparabilità**.

Nella fattispecie, ogni metodo potrà produrre un intervallo di valori diverso a causa delle differenze nella **natura del metodo** e nella **diversità dei dati** utilizzati. Tuttavia, ciascun intervallo ottenuto dalla separata applicazione delle due metodologie utilizzate potrà essere utilizzato per definire un **intervallo accettabile** di valori rappresentativi delle condizioni di mercato. Ecco dunque che i dati di tali intervalli potranno essere utili per definire in modo più accurato l'**intervallo di libera concorrenza**, ad esempio nel caso in cui i due *range* si sovrappongano oppure per riconsiderare l'accuratezza dei metodi adottati qualora non ci sia sovrapposizione alcuna.

In sostanza, conclude l'OCSE, **non è possibile definire una regola generale in relazione all'utilizzo degli intervalli derivanti da più metodi, perché le conclusioni che si possono trarre dipendono dall'affidabilità dei metodi utilizzati e dalla qualità delle informazioni considerate nell'applicazione dei diversi metodi**.

Poi, nel caso in cui l'applicazione del **metodo più appropriato** (o, in circostanze rilevanti, di **più di un metodo**) produca un intervallo di valori, è opportuno considerare che uno **scarto** (*deviation*) significativo tra i valori di un intervallo potrà indicare che i dati utilizzati nella definizione di alcuni valori potrebbero **non essere affidabili** tanto quanto quelli utilizzati per definire altri valori dell'intervallo o che la **deviazione** risulti da caratteristiche dei dati comparabili che richiedono **aggiustamenti**. In questi casi, sarà necessario condurre ulteriori analisi per valutare l'inclusione di tali valori all'interno dell'intervallo dei **prezzi di libera concorrenza**.

Alla luce di quanto sopra, quanto alla individuazione del punto maggiormente appropriato all'interno dell'intervallo, ne deriva che **se l'indicatore selezionato per esaminare la**

**transazione tra imprese associate (e.g., il prezzo o il margine) si trova all'interno dell'intervallo dei prezzi di libera concorrenza, non si dovrebbe eseguire alcun aggiustamento.**

Diversamente, qualora il **parametro** di riferimento per l'analisi della transazione infragruppo (appunto il prezzo o il margine) **si trovi al di fuori dell'intervallo** dei prezzi di libera concorrenza identificato dall'amministrazione finanziaria, **il contribuente dovrà presentare argomentazioni a sostegno** del fatto che le condizioni della transazione tra imprese associate soddisfino il principio di libera concorrenza e che il risultato è situato all'interno dell'intervallo di libera concorrenza (ad esempio, perché l'intervallo dei prezzi di libera concorrenza risulta divergente da quello definito dalle autorità fiscali).

Nonostante ciò, se il contribuente non è in grado di fornire le prove per tale dimostrazione, saranno le autorità fiscali a determinare il valore all'interno del range cui fare riferimento per la quantificazione della rettifica dei prezzi/margini relativi alla transazione infragruppo oggetto di analisi (par. 3.61). Nella determinazione di tale valore – continuano le Linee Guida OCSE – **quando l'intervallo comprenda risultati con un livello di affidabilità omogeneo ed elevato, si potrebbe sostenere che qualunque valore all'interno dell'intervallo soddisfi il principio di libera concorrenza.**

#### **Ulteriori considerazioni**

La sintesi fin qui proposta delle indicazioni contenute nelle **Linee Guida OCSE** in merito alla identificazione dell'**intervallo di valori di libera concorrenza** (*arm's length range*) e del posizionamento all'interno dello stesso *range*, manifestano ancora una volta come le analisi di **transfer pricing** possano risultare estremamente **complesse** in ragione delle **competenze economiche, statistiche e di business** che sono richieste a tutti gli attori coinvolti, ivi inclusa l'Amministrazione finanziaria.

Infatti, la definizione dell'*arm's length range* **non** può essere derubricata all'applicazione di una mera **formula statistica**: al contrario, la scelta della metodologia maggiormente appropriata ed il conseguente indicatore di profitto, così come la selezione dei *comparables* rende indispensabile un **preventivo approfondimento** quanto al mercato di riferimento allo scopo di comprenderne le **dinamiche di business**, gli **aspetti organizzativi ed operativi** ed i conseguenti **fattori critici** che possono determinare il successo o il fallimento di una intrapresa economica.

Solo così procedendo, si riuscirà a giungere alla definizione di un intervallo di valori che possa ragionevolmente dirsi **sufficientemente rappresentativo** del mercato o settore in cui sono avvenute le transazioni infragruppo considerate per poterne valutare i relativi **prezzi di trasferimento**, magari anche attraverso l'ausilio di una seconda metodologia a scopo corroborativo.

Conseguentemente, anche la scelta di posizionamento del *pricing* infragruppo all'interno del *range* è indissolubilmente legata ad una attenta analisi dei fattori summenzionati: ciò comporta che **non sia in alcun modo giustificato identificare, in via del tutto aprioristica (come**

**talvolta ancora accade in sede di verifica fiscale), sempre nella mediana l'osservazione atta a rappresentare il principio di libera concorrenza.**

Questo, come esposto in precedenza, è chiarito anche nelle stesse **Linee Guida OCSE** allorquando affermano che, se l'intervallo comprende risultati con un livello di affidabilità omogeneo ed elevato, si potrebbe sostenere che **qualunque valore all'interno *range*** soddisfi il principio di libera concorrenza, con ciò escludendo anche la necessità di eseguire **aggiustamenti**.

Per concludere, è quindi auspicabile che la consultazione pubblica avviata dal MEF sulle bozze di documenti (redatti - lo si ricorda - da un gruppo di lavoro congiunto composto da Dipartimento Finanze, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), rappresenti l'inizio di una **nuova fase di confronto** aperto e costruttivo con tutti gli altri attori coinvolti (i.e., imprese, professionisti, etc.) allo scopo di individuare **best practices condivise** e tali da ridurre, in ultima istanza, le potenziali situazioni di **controversie fiscali** quantomeno in merito alle questioni di fondo che stanno alla base della disciplina del *transfer pricing*.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING**

Scopri le sedi in programmazione >